



CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio Ambiente

ASSESSORATO URBANISTICA - LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - OO.PP.- AMBIENTE E SUAP

Prot. 2869

Ordinanza n. 15 del 20 FEB. 2020

**Ordinanza contingibile e urgente, art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Obbligo di interventi contro la processionaria del Pino.**

IL SINDACO

PREMESSO che

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30.10.2007 è obbligatoria la lotta contro il lepidottero "Processionaria del Pino" da parte dei detentori, siano essi Enti pubblici o Soggetti privati, di esemplari di pino;
- l'art. 1 del precitato Decreto Ministeriale dispone la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale;
- la "processionaria del Pino" oltre a defogliare interi esemplari arborei, può costituire un pericolo grave per la salute dell'uomo e degli animali che sostano in aree da esso infestate;
- a seguito di segnalazioni pervenute, questo civico Ente sta intervenendo nelle aree a verde di proprietà comunale in cui era stata segnalata la presenza di processionaria;
- nel corso di tale attività e a seguito di segnalazioni acquisite è stata rilevata la presenza di nidi di processionaria anche su esemplari di pino siti in aree private;

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione della cittadinanza per garantire il contenimento della infestazione rilevata;

RITENUTO necessario rafforzare quanto già stabilito dalla normativa ministeriale attraverso apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della "processionaria del pino";

VALUTATA la necessità di adottare idonei provvedimenti in via cautelativa, a tutela della salute pubblica, per contrastare lo sviluppo di questo insetto con particolare riguardo agli interventi da eseguirsi nella stagione autunno invernale al fine di evitare nella stagione primaverile, con la discesa delle larve, l'insorgenza di sintomatologie allergiche, oltre che per salvaguardare il patrimonio arboreo sia pubblico che privato;

RICHIAMATI:

il D.M. 30.10.2007;

l'art. 50, co. 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

l'art. 7 bis del medesimo D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

A tutti i proprietari/conduuttori, nonché amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree a verde privato:

1. di porre in essere, entro giorni dieci dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi di "processionaria del pino";
2. di provvedere immediatamente, qualora riscontrata la presenza, alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati e alla successiva bruciatura in loco;
3. il divieto di depositare tali rami asportati su pubblica via o di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i Servizi di Raccolta Rifiuti;



CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio Ambiente

ASSESSORATO URBANISTICA - LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - OO.PP.- AMBIENTE E SUAP

4. che tutti i soggetti di cui sopra provvedano alla lotta obbligatoria alla "processionaria del pino" (meccanica, microbiologica e chimica) con le seguenti modalità:
 - a. nel periodo autunno/inverno (al massimo entro fine febbraio), quando le larve dell'insetto sono ancora nei nidi, di effettuare il taglio dei rami con i nidi, evitando di farli cadere per terra, ma ponendoli in contenitori chiusi per la loro bruciatura, assicurandosi che tutte le larve siano morte;
 - b. in autunno, quando le larve formano i pre-nidi, provvedere alla loro rimozione mediante asportazione e bruciatura, provvedendo inoltre a trattare la pianta con bioinsetticidi (larvicida biologico selettivo);
5. di far eseguire le operazioni sopra descritte da soggetti autorizzati, muniti di dispositivi di protezione individuali;

PRECAUZIONI GENERALI DA ADOTTARE

- *da fine autunno ad inizio primavera* non avvicinarsi a larve e/o nidi ed evitare di sostare sotto le piante infestate;
- *da fine inverno a inizio primavera*, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno: evitare di avvicinarsi o di cercare di raccogliere e uccidere i bruchi con mezzi inadeguati (scope, rastrelli, ecc);
- evitare di lasciare liberi cani ed animali domestici nei luoghi ove è possibile riscontrare le larve.

In caso di contatto e in comparsa di manifestazioni cutanee, lavarsi accuratamente il corpo ed anche i capelli, nonché gli indumenti indossati al momento del contatto, rivolgendosi poi ad una struttura sanitaria.

AVVERTE che

In caso di mancato rispetto di quanto riportato nella presente ordinanza, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., oltre alla esecuzione degli interventi in danno.

AVVISA che

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e gli spazi riservati alle affissioni.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'ASL e chiunque altro a cui spetti la vigilanza in base alle disposizioni vigenti in materia.

Che copia della presente ordinanza venga inoltrata al Comando di Polizia Locale e al Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica ASLBA Giovinazzo.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Puglia secondo le modalità di cui al D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Tommaso DEPALMA

